

**DELIBERAZIONE 7 NOVEMBRE 2014
544/2014/S/GAS**

**IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE IN
MATERIA DI MISURA DI GAS NATURALE**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 7 novembre 2014

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'art. 2, comma 20, lett. c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- l'art. 11*bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00;
- il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, come convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009, n. 166 (di seguito: decreto-legge 135/09);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 139/04, come successivamente modificata e integrata;
- il codice di rete del servizio di trasporto, predisposto dalla società Snam Rete Gas S.p.a., approvato dall'Autorità con deliberazione 1 luglio 2003, n. 75/03, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Codice di Rete SRG);
- il codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale, approvato con deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2006, n. 108/06, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Codice di Rete Tipo di distribuzione);
- la deliberazione dell'Autorità 15 aprile 2008, VIS 41/08;
- la deliberazione dell'Autorità 3 febbraio 2008, VIS 8/09;
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08, in particolare l'Allegato A, recante "Regolazione dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012", come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);

- la deliberazione dell’Autorità 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09, in particolare l’Allegato B, recante “Regolazione delle tariffe per il servizio di misura del trasporto di gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013” (di seguito: RMTG);
- la deliberazione dell’Autorità 21 maggio 2010, VIS 33/10;
- la deliberazione dell’Autorità 6 settembre 2010, VIS 93/10 (di seguito: deliberazione VIS 93/10) e i relativi allegati, in particolare la “Relazione in merito ad anomalie riscontrate in esito all’istruttoria conoscitiva avviata con deliberazione VIS 8/09” (di seguito: Relazione Conclusiva);
- la deliberazione dell’Autorità 24 novembre 2010, VIS 162/10.

FATTO

1. L’Autorità, con deliberazione VIS 93/10, recante la Relazione Conclusiva, ha ravvisato prolungati (almeno fino al 28 febbraio 2010) malfunzionamenti nei gruppi di misura installati presso 14 cabine REMI (cabine di regolazione e misura poste nei punti di consegna della rete di distribuzione, funzionali alla rilevazione delle quantità del gas prelevati dai corrispondenti punti della rete di trasporto), nella titolarità di dieci imprese di distribuzione.
2. Con deliberazione VIS 162/10, l’Autorità ha, pertanto, avviato procedimenti sanzionatori nei confronti delle dieci imprese di distribuzione di cui sopra, per violazioni in materia di misura del trasporto del gas naturale presso i punti di consegna delle rispettive reti. In particolare, con riferimento alla cabina REMI 34255903, di titolarità di Egea - Ente Gestione Energia e Ambiente S.p.A. (di seguito: Egea), il malfunzionamento consisteva nel mancato aggiornamento dei dati di qualità per la determinazione del fattore di comprimibilità e si sarebbe protratto almeno sino al 28 febbraio 2010.
3. Con lettera 26 novembre 2010 (prot. Autorità 39031), Egea ha comunicato all’Autorità di aver posto rimedio al malfunzionamento contestato, provvedendo, a far data da maggio 2010, all’aggiornamento mensile dei parametri di analisi del gas, per il tramite di un operatore metrico all’uopo incaricato dalla società.
4. Con lettera 10 gennaio 2011 (prot. Autorità 484), la società ha presentato istanza di accesso agli atti del procedimento, ai sensi dell’art. 14, del d.P.R. 244/01 ed ha chiesto, altresì, di essere ascoltata in audizione finale innanzi al Collegio, ai sensi dell’art. 10, comma 5, del d.P.R. 244/01. L’accesso ai documenti è stato consentito dal Responsabile di procedimento con lettera 20 aprile 2012 (prot. Autorità 12466).
5. Egea ha svolto le proprie argomentazioni difensive con nota 25 maggio 2011 (prot. Autorità 14446).
6. In data 18 febbraio 2014 (prot. 4837), il Responsabile del procedimento ha richiesto, a Snam Rete Gas S.p.a. (di seguito: SRG), i verbali di misura e di intervento relativi al misuratore installato presso la cabina REMI 34255903, con

riferimento al periodo marzo 2008 - febbraio 2010, per verificare il tipo di malfunzionamento del gruppo di misura e la durata.

7. Con lettera 4 marzo 2014 (prot. Autorità 6426), SRG ha trasmesso la documentazione richiesta.
8. Con nota 1 aprile 2014 (prot. Autorità 9399), il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.
9. In data 21 maggio 2014 si è svolta l'audizione finale innanzi al Collegio.
10. Con lettera 30 maggio 2014 (prot. Autorità 15309; di seguito: memoria conclusiva), la società ha svolto ulteriori argomentazioni difensive.

VALUTAZIONE GIURIDICA

Argomentazioni di Egea

11. Con nota 25 maggio 2011 (prot. Autorità 14446) – il contenuto della quale è stato ribadito nel corso dell'audizione finale e nella memoria conclusiva – l' esercente ha sostenuto che il mancato aggiornamento dei dati di qualità del gas per la determinazione del fattore di comprimibilità era da ricondursi al fatto che la circolare del Ministero dell'Industria 9 gennaio 1997, n. 3 aveva assoggettato gli apparati di misura presenti nelle cabine REMI alla metrologia legale. Tale circostanza, a parere dell' esercente, avrebbe reso assai difficili le operazioni di aggiornamento dei dati per la misura del gas, richiedendo il coordinamento, oltre che della impresa di distribuzione e di SRG, anche di un operatore metrico autorizzato e dell' ispettore metrico, non solo ad ogni “verifica metrica periodica” a cadenza biennale, ma anche ad ogni “spiombatura” del sistema, e quindi anche nel caso di cambio/aggiornamento mensile dei dati di analisi.
12. Nella propria memoria difensiva 25 maggio 2011 (prot. Autorità 14446), l' esercente ha asserito che, a far data dal 2004, l' ispettore metrico di Cuneo avrebbe iniziato a garantire la sua presenza – necessaria ai fini della rimozione dei sigilli – a cadenza più ampia rispetto a quella mensile (“per non più di 4-6 volte all'anno”), rendendo possibile l'aggiornamento dei dati solo in occasione del cambio dell'ora (da solare a legale e viceversa), del “cambio contatori” (estate/inverno) e di manutenzione straordinarie.
13. Né, a parere dell' esercente, sarebbero determinanti le “*disposizioni per i sistemi di misura installati nell'ambito delle reti nazionali e regionali di trasporto del gas e per eliminare ostacoli all'uso e al commercio degli stessi*” contenute nell'art. 7, del decreto-legge 135/09, come convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009, n. 166. Ed infatti la testuale esclusione dei sistemi di misura in oggetto dall'applicazione della metrologia legale (art. 7, comma 1) non avrebbe consentito all' esercente, in mancanza di nuove disposizioni metrologiche (intervenute solo con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 18 giugno 2010), di effettuare, senza l'intervento dell' ispettore metrico, l'aggiornamento mensile dei dati di qualità per la determinazione del fattore di comprimibilità.

14. In sede di audizione e con la memoria conclusiva l'esercente ha precisato di aver proceduto alla rimozione dei sigilli apposti dall'ufficiale metrico a maggio 2010 perché proprio in quel periodo "iniziarono a girare le bozze definitive del decreto [del Ministero dello Sviluppo Economico poi adottato il 18 giugno 2010]" e di avere continuato anche nel periodo successivo ad affidare l'attività di aggiornamento dei parametri di analisi chimico fisica del gas ad un operatore metrico chiamato ad apporre, al termine dell'attività, i propri sigilli sulle apparecchiature, a garanzia della fede pubblica e a cura e spese di Egea.
15. A sostegno dell'incertezza del quadro normativo, l'esercente ha poi richiamato – anche in sede di audizione finale e con la memoria conclusiva – il fatto che nel Codice di Rete SRG permangono dei rinvii alla metrologia legale.
16. Nella memoria conclusiva l'esercente ha sottolineato gli sforzi "da sempre" profusi nell'attività di misura e in particolare: a) di aver implementato sin dal 1991-1992 sistemi di misura automatizzata (con convertitori elettronici di volume) e di telemisura; b) di aver affidato dal 1991-1992 la gestione e la manutenzione periodica dei sistemi elettronici di misura ad operatori metrici qualificati; c) di aver da sempre privilegiato la misura volumetrica, in luogo della meno precisa misura venturimetrica; d) di aver da sempre provveduto in modo puntuale all'attività di cambio stagionale delle linee di misura presso tutte le cabine REMI, sebbene per cabine interconnesse fosse possibile (e meno onerosa) nei periodi di basso consumo la chiusura di una di tali cabine; e) di aver agevolato ed organizzato al meglio l'attività di "aggiornamento dei dati di analisi gas", mettendo a disposizione a propria cura e spese un operatore metrico specializzato nella gestione delle apparecchiature.
17. Infine nel corso dell'audizione finale e nella memoria conclusiva Egea ha sottolineato come il mancato aggiornamento dei dati di qualità per la determinazione del fattore di comprimibilità per i mesi oggetto di contestazione – dicembre 2009 e gennaio e febbraio 2010 – non abbia potuto produrre effetti rilevanti sul dato di misura. La quantificazione del fattore di comprimibilità del gas condizionerebbe *"la precisione della determinazione dello standard metro cubo alla terza o alla quarta cifra decimale"* ed assumerebbe *"valore determinante soprattutto nei casi di alta variabilità delle componenti di gas immesso nelle reti"*, ossia in casi diversi da quello in esame, nel quale invece il gas preso in consegna da SRG *"ha avuto bassa variabilità"* e il *"fattore di comprimibilità giornaliero è sempre stato pari a 0,997xxx, ovvero variava al quarto decimale"*.

Valutazione delle argomentazioni di Egea

18. Ai sensi del par. 11.2 del Codice di Rete Tipo di distribuzione, l'impresa di distribuzione è tenuta a svolgere l'attività di gestione e manutenzione degli impianti di misura nei punti di consegna della rete di distribuzione. Analoga previsione è contenuta nell'articolo 52, comma 1, lett. a), della RTDG, il quale

prevede che “*il soggetto responsabile dell’installazione e della manutenzione dei misuratori è con riferimento ai punti di consegna, l’impresa di distribuzione*”.

19. L’obbligo di gestire l’impianto di misura comporta per l’impresa di distribuzione l’obbligo di garantire “la generazione del dato di misura relativo al gas immesso presso i punti di consegna fisici dell’impianto di distribuzione” e la “*accuratezza e correttezza dei dati nel rispetto delle normative tecniche vigenti predisposte da enti nazionali e internazionali*” (par. 11.2 e 11.3 Codice di Rete Tipo di distribuzione).
20. Con riferimento al misuratore installato presso la cabina REMI 34255903, l’esame della documentazione inviata all’Autorità da SRG con lettera 4 marzo 2014 (prot. Autorità 6426) mostra la presenza nei verbali di misura relativi al gas prelevato nei mesi di dicembre 2009 e gennaio e febbraio 2010 della dicitura “impossibilità aggiornamento dati di analisi”.
21. L’argomentazione dell’esercente circa l’incertezza del quadro normativo di riferimento, con particolare riguardo all’applicabilità della metrologia legale, non può essere accolta. L’art. 7, del decreto-legge 135/09 prevede, infatti, testualmente che “*a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto (...) i sistemi di misura (...) per l’interconnessione dei gasdotti appartenenti alla rete nazionale e regionale di trasporto con le reti di distribuzione (...) non sono soggetti all’applicazione della normativa di metrologia legale*”. La normativa relativa alla metrologia legale non era quindi applicabile *ratione temporis* all’attività oggetto di contestazione e pertanto le asserite difficoltà applicative connesse a tale normativa non potrebbero comunque valere, contrariamente a quanto vorrebbe l’esercente, a costituire cause di esclusione della sua responsabilità.
22. In senso contrario non vale la circostanza che il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, richiamato dallo stesso comma 1, dell’art. 7, del decreto-legge 135/09, sia stato adottato solo in data 18 giugno 2010 (e non invece entro i tre mesi fissati dallo stesso decreto legislativo) e ciò per il semplice fatto che l’adozione di tale decreto ministeriale – attraverso il quale il Ministero avrebbe peraltro dovuto stabilire, sentita l’Autorità, solo le modalità per assicurare il livello di tutela previsto dalle norme in materia di misura del gas – non poteva condizionare l’efficacia di una disposizione che, sottraendo i sistemi di misura in oggetto alla metrologia legale, è per natura (e per espressa volontà legislativa) immediatamente applicabile.
23. Non possono rilevare, in senso favorevole all’esercente, i richiami alla metrologia legale contenuti nel Codice di Rete SRG, i quali devono leggersi come riferiti ai sistemi di misura installati presso i punti di riconsegna del gas naturale ai clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, ai sensi del comma 2, dell’art. 7 del decreto-legge 135/09.
24. L’esercente, non avendo consentito per tre mesi l’aggiornamento dei dati di qualità per la determinazione del fattore di comprimibilità, non ha garantito la generazione di un dato di misura accurato e corretto, violando quindi gli obblighi di manutenzione e gestione dell’impianto, secondo quanto previsto dal par. 11.2, del

Codice di Rete Tipo di distribuzione e dall'articolo 52, comma 1, lett. a), della RTDG.

25. Alcune delle circostanze sottolineate dall' esercente nel corso dell' audizione finale e con la memoria conclusiva assumono rilievo ai fini della quantificazione della sanzione.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

26. L' articolo 11, della legge 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:

- a) gravità della violazione;
- b) opera svolta dall' agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
- c) personalità dell' agente;
- d) condizioni economiche dell' agente.

27. Con riferimento al criterio della *gravità della violazione*, si rileva che l' addebito contestato riguarda una condotta contrastante con disposizioni funzionali a garantire la tempestiva e non discriminatoria messa a disposizione di dati di misura corretti ed accurati. La gravità risulta tuttavia attenuata dalla scarsa rilevanza degli effetti pregiudizievoli della violazione.

28. Con riferimento ai criteri dell' *opera svolta dall' agente per l' eliminazione o l' attenuazione delle conseguenze della violazione*, non risultano circostanze rilevanti.

29. Con riferimento alla *personalità dell' agente*, rileva, in senso favorevole all' esercente, la circostanza che la violazione si inserisca in un complesso di attività, meritevoli di apprezzamento, volte da tempo a valorizzare il servizio di misura (cfr. par. 16), il che dimostra un atteggiamento non incline alla violazione della regolazione.

30. Per quanto attiene alle *condizioni economiche dell' agente*, si rileva che il fatturato realizzato nel 2009 da Egea nello svolgimento dell' attività di misura del gas è pari a 105.981,00 euro

DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte di Egea - Ente Gestione Energia e Ambiente S.p.a., del par. 11, dell' Allegato 2 al Codice di Rete Tipo di distribuzione e dell' art. 52, comma 1, lett. a), del RTDG;
2. di irrogare, nei confronti di Egea - Ente Gestione Energia e Ambiente S.p.a., ai sensi dell' articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 10.000,00 (diecimila);

3. di ordinare, ad Egea - Ente Gestione Energia e Ambiente S.p.a., di pagare la suddetta sanzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
5. di ordinare, ad Egea - Ente Gestione Energia e Ambiente S.p.a., di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
6. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, ad Egea - Ente Gestione Energia e Ambiente S.p.a., via Vivaro 2, 12051 Alba (CN) e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

7 novembre 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni